

TI_GERICHTE 11.1995.147 vom 30. Oktober 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.147

FR: TI_GERICHTE 11.1995.147 du 30 octobre 1995

IT: TI_GERICHTE 11.1995.147 del 30 ottobre 1995

Erwägungen

E. 1

L'appellante eccepisce anzitutto la nullità della sentenza impugnata poiché il Pretore giudicante, non avendo sentito entrambe le parti in persona, non avrebbe accertato l'esistenza del dissidio coniugale. Ciò imporrebbe il rinvio della causa al magistrato stesso per la ripetizione del dibattimento finale e l'emanazione di una nuova sentenza. a) Secondo l'art. 74 cpv. 2 LOG il giudice che subentra a un altro giudice in un processo emette egli medesimo la sentenza, ma non senza aver dato prima la possibilità alle parti di comparire una volta dinanzi a sé; qualora il dibattimento finale della causa abbia già avuto luogo, il nuovo giudice deve indire un'altra discussione (Rep. 1981 pag. 198, 1988 pag. 380). Nella fattispecie le parti sono state convocate in persona al dibattimento finale (citazione del 2 maggio 1994), tenutosi davanti al Pretore che ha emanato la sentenza. Il patrocinatore del convenuto ha reso noto in tale occasione che non avrebbe presenziato al contraddittorio, perché assente all'estero, e ha rimandato espressamente alle considerazioni esposte nel proprio memoriale conclusivo del 3 maggio 1994 (lettera alla Pretura del 17 giugno 1994). All'udienza il convenuto è rimasto assente ingiustificato. Ciò non toglie che egli abbia avuto la possibilità di presentarsi davanti al nuovo Pretore, né del resto egli pretende il contrario o fa valere di aver chiesto un rinvio del termine. L'art. 74 cpv. 2 LOG è quindi stato rispettato. b) L'art. 158 n. 1 CC dispone che il giudice può ritenere provate le circostanze allegare all'appoggio di una domanda di divorzio o di separazione solo quando "siasi convinto del loro fondamento". Per diritto federale – e per principio – il giudice deve quindi, ai fini di chiarire la reale esistenza di una profonda turbativa coniugale, sentire le parti d'ufficio (Böhler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, note 121 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 511; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3^a edizione, pag. 257 n. 173), anche se egli già conosce i coniugi per averli interrogati al tentativo di conciliazione (Böhler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 121 ad art. 158 CC con richiami). In concreto i primi due giudici che si sono occupati del merito della causa hanno avuto modo di conoscere le parti, presenti a tutte le udienze da loro indette. Il terzo Pretore ha visto invece la sola moglie, poiché al dibattimento finale il marito non è comparso né – come si è visto – ha giustificato l'assenza o ha chiesto un rinvio del termine. La questione è di sapere se la sentenza impugnata sia nulla per questo motivo. La Camera civile di appello ha stabilito, in un caso del 1990, che è nulla la sentenza emessa da un giudice il quale, subentrato a un altro giudice, non ha mai sentito i coniugi, pur avendoli convocati al dibattimento finale (Rep. 1991 pag. 428 in alto). In quel caso però il Pretore aveva respinto l'azione di divorzio, avversata dalla moglie, poiché la turbativa delle relazioni coniugali invocata dal marito non gli appariva sufficientemente grave (art. 142 cpv. 1 CC). La Camera civile di appello ha ritenuto che in frangenti del genere il nuovo Pretore non poteva giudicare la gravità della disunione – controversa – senza aver mai sentito i coniugi. Nel caso in esame la situazione è

diversa già per la circostanza che il marito non si è mai opposto (né si oppone in appello) al divorzio chiesto dalla moglie. Tenuto conto di ciò, constatato che i coniugi vivevano separati da quasi tre anni e apprezzate le risultanze dell'istruttoria nel loro insieme, il Pretore si è convinto della grave turbativa che le parti avevano affermato concordemente davanti ai primi due giudici. Su tal punto il Pretore ha dato quindi ragione ai coniugi (che non possono dolersi al proposito). Il convenuto rimprovera al Pretore, nell'appello, di non essersi pronunciato sull'impossibilità di continuare l'unione coniugale, ma egli medesimo non ha mai prospettato (né prospetta nell'appello) un'ipotesi simile, tant'è che ha sempre e solo contestato gli effetti accessori del divorzio. L'appellante fa passare per una violazione dell'art. 158 n. 1 CC, in realtà, la circostanza che il Pretore giudicante non lo ha sentito sulle conseguenze finanziarie derivanti dallo scioglimento del matrimonio. L'obbligo di sentire le parti in persona concerne tuttavia la gravità della turbativa, non i contributi alimentari dovuti da un coniuge all'altro o la liquidazione del regime dei beni (Bühler/Spühler, op. cit., nota 126 in fondo ad art. 158 CC), questioni rette nel Cantone Ticino dal principio dispositivo. Ne segue che in concreto non ricorrono gli estremi per dichiarare nulla la sentenza impugnata (art. 146 CPC).

E. 2

Nel merito l'appellante censura "un insufficiente studio della causa, nonché una carente analisi dei documenti ed una lacunosa valutazione delle prove". A suo parere il Pretore, negando l'esistenza di un vizio della volontà al momento della firma della convenzione, avrebbe espresso "considerazioni aberranti". Lo scritto informale spedito alla Pretura come risposta (cui ha fatto seguito la diffida a munirsi di un patrocinatore) e la testimonianza del dott. _____ conforterebbero con ogni evidenza la nullità dell'accordo. La critica del ricorrente, oltre a scadere in toni irrispettosi verso il Pretore (eccesso da cui si può prescindere per il fatto che il legale si è scusato con lettera del 29 settembre 1994), non è di alcuna consistenza. Certo, un coniuge può chiedere al giudice di non approvare una convenzione da lui firmata sotto l'influsso di un vizio della volontà (Bühler/Spühler, op. cit., nota 151 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 519 in basso con rinvii; cfr. DTF 117 II 227 consid. 4c con riferimenti). Il Pretore ha rilevato a giusta ragione tuttavia che nel caso specifico il convenuto non aveva dimostrato di trovarsi, nel novembre del 1991, in condizioni siffatte. La testimonianza evocata nell'appello (verbale dell'11 maggio 1993, pag. 3) e lo scritto informale alla Pretura (rubrica "corrispondenza diversa") denotano bensì uno stato ansioso-depressivo dovuto alla procedura di divorzio, ma sono lungi dal provare che il convenuto non si rendesse conto di quanto la convenzione prevedeva (lo scritto informale del 27 febbraio 1992 sembra avvalorare anzi l'ipotesi inversa). Né il certificato dello psicoterapeuta dott. _____ (doc. 22) induce a conclusioni diverse: esso attesta senz'altro un turbamento sofferto e una delusione indubbia per il naufragio del matrimonio, tuttavia non dimostra che il convenuto fosse obnubilato al punto da non capire quel che faceva. È possibile per converso che egli abbia sottovalutato la necessità di far capo a un patrocinatore, credendo di potersi difendere da sé. Ciò non significa in ogni modo che, bancario di professione, egli fosse incapace di intendere la portata di una firma, tanto più su di una convenzione propostagli dalla controparte. Giustamente il Pretore ha ritenuto pertanto che mancavano prove sufficienti per ricondurre la firma della convenzione a un vizio della volontà.

E. 3

L'appellante si prevale – per vero confusamente – degli art. 20, 21, 23 segg. e 28 CO, invocando la nullità della convenzione, la lesione, l'errore essenziale e il dolo. Sugli art. 20 CO (oggetto impossibile, illegale o contrario ai buoni costumi) l'appellante non motiva però il proprio assunto, limitato a un mero accenno (pag. 11 in fondo), di modo che non è dato a divedere quali elementi conforterebbero la pretesa nullità se non quelli già adottati a sostegno della lesione e dell'errore essenziale. Quanto all'art. 28 CO (dolo), lo stesso appellante ammette l'insufficienza di prove al riguardo (pag. 14 a metà). Rimangono le ipotesi di lesione ed errore essenziale. Quest'ultimo consisterebbe nella asserita volontà di limitare nel tempo la rendita per la moglie. Se non che, tale dichiarata volontà trova suffragio solo nel suo stesso scritto (informe) del 27 febbraio 1992, redatto tre mesi dopo la firma dell'accordo. Troppo poco per escludere un ripensamento tardivo, tanto più che il ricorrente aveva avuto 22 giorni per riflettere prima di firmare. In merito alla lesione, giovi ricordare che per chiedere al giudice di non omologare una convenzione già sottoscritta non occorrono gli estremi di una lesione (che premette il comportamento abusivo di una parte verso l'altra). Basta che l'accordo sia palesemente inadeguato, ovvero leda apertamente il senso di giustizia ed equità (Bühler/Spühler, loc. cit., note 151 e 183 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 520 in alto; I CCA, sentenza del 10 marzo 1994 nella causa B. contro B., consid. 7). Il Pretore, esaminato il testo della convenzione sotto il profilo dell'adeguatezza, è giunto alla conclusione che l'accordo litigioso poteva essere omologato (sentenza, pag. 3 verso il basso). Nell'appello il convenuto lamenta la sproporzione del contributo alimentare per la moglie, accusa la controparte di avere profittato del suo stato di prostrazione – se non di inesperienza – e ribadisce di non aver mai inteso erogare una pensione vitalizia (pag. 12 seg.). Tale argomentazione, oltre a fondarsi su circostanze non sufficientemente comprovate (volontà di firmare un testo difforme da quello sottoscritto, manovre illecite del patrocinatore della moglie), manca di qualsiasi seria motivazione sull'entità della asserita sproporzione. Il Pretore ha soggiunto che una rendita di fr. 1500.– da versare tredici volte l'anno non è esorbitante se si considera l'età della beneficiaria (47 anni) e il reddito da lei conseguito (in media fr. 2200.– mensili contro i fr. 5500.– mensili del marito) per rapporto a un fabbisogno personale di circa fr. 3000.– mensili. Tale rendita non apparirebbe manifestamente eccessiva, secondo il Pretore, nemmeno in virtù dell'art. 152 CC (sentenza, pag. 3 in fondo). Invano si cercherebbe nell'appello una qualsiasi argomentazione idonea a dimostrare con un minimo di precisione perché il calcolo del Pretore sarebbe inattendibile e perché la rendita risulterebbe – oltre che generosa – tanto esagerata da ledere il sentimento di equità.

E. 4

Da ultimo l'appellante torna sulla questione della colpa e critica il Pretore per aver tenuto conto solo dell'art. 152 CC, trascurando l'art. 151 cpv. 1 CC. Egli chiede che questa Camera “abbia, in limine, a verificare la correttezza del ragionamento che ha visto il Pretore scartare il concetto di rendita ex art. 151 cpv. 1 CC per optare a favore di una rendita d'indigenza ex art. 152 CC”. Oltre a ciò, questa Camera dovrebbe “esaminare l'operato del Pretore” per quanto attiene alla nozione di coniuge innocente e all'eventuale limitazione della rendita nel tempo (pag. 14 e 15). L'appello è ai limiti dell'irricevibilità. In primo luogo l'appellante disconosce – come si è già accennato (considerando 1 in fine) – che il diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi fra coniugi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 84 ad art. 151 CC con rin-vii). Incombeva quindi al convenuto spiegare nell'appello perché il contributo previsto nella convenzione litigiosa sarebbe ancorato all'art. 151 cpv. 1 CC e non – come ritiene il Pretore – all'art. 152 CC,

rispettivamente perché il contributo andrebbe limitato nel tempo. In secondo luogo l'appellante neglige che il Pretore, di fronte a una convenzione sottoscritta da entrambi i coniugi, avrebbe potuto rifiutarne l'omologazione unicamente per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o incompletezza (Hinderling/ Steck , op. cit., pag. 516 seg.; Bühler/Spühler , op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC), salvo che il convenuto riuscisse a dimostrare l'inefficacia della convenzione per vizio della volontà. Quest'ultima prova essendo mancata, il Pretore poteva intervenire sulla rendita pattuita solo ove quest'ultima fosse risultata illecita, manifestamente inadeguata, fissata secondo modalità ambigue o lacunose. Ora, l'appellante non dimostra nessuna delle ipotesi testé evocate.

Opportunamente il Pretore ha specificato che la rendita stabilita deve ritenersi un contributo di indigenza a norma dell' art. 152 CC (la convenzione è silente al riguardo). Per il resto l'appellante non ha sostanziato né l'illiceità né la manifesta sproporzione del contributo. Egli sembra accennare bensì all' evenienza che la rendita sia una pensione fondata sull'art. 151 cpv. 1 CC, ma ciò non ha senso poiché se così fosse l'appellante stesso dovrebbe considerarsi responsabile della disunione (quando sulle rispettive colpe dei coniugi nulla emerge dall' istruttoria). Ne segue che anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 5

Nelle richieste di giudizio l'appellante rimette in discussione lo scioglimento del regime dei beni, mentre i motivi del ricorso non alludono al problema. La convenzione essendo stata validamente omologata, non sussistono i presupposti per ridiscutere tale liquidazione.

E. 6

Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

E. 23

segg. e 28 CO, invocando la nullità della convenzione, la lesione, l'errore essenziale e il dolo. Sugli art. 20 CO (oggetto impossibile, illegale o contrario ai buoni costumi) l'appellante non motiva però il proprio assunto, limitato a un mero accenno (pag. 11 in fondo), di modo che non è dato a divedere quali elementi conforterebbero la pretesa nullità se non quelli già adottati a sostegno della lesione e dell'errore essenziale. Quanto all'art. 28 CO (dolo), lo stesso appellante ammette l'insufficienza di prove al riguardo (pag. 14 a metà). Rimangono le ipotesi di lesione ed errore essenziale. Quest'ultimo consisterebbe nella asserita volontà di limitare nel tempo la rendita per la moglie. Se non che, tale dichiarata volontà trova suffragio solo nel suo stesso scritto (informe) del 27 febbraio 1992, redatto tre mesi dopo la firma dell'accordo. Troppo poco per escludere un ripensamento tardivo, tanto più che il ricorrente aveva avuto 22 giorni per riflettere prima di firmare. In merito alla lesione, giovi ricordare che per chiedere al giudice di non omologare una convenzione già sottoscritta non occorrono gli estremi di una lesione (che premette il comportamento abusivo di una parte verso l'altra). Basta che l'accordo sia palesemente inadeguato, ovvero leda apertamente il senso di giustizia ed equità (Bühler/Spühler, loc. cit., note 151 e 183 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 520 in alto; I CCA, sentenza del 10 marzo 1994 nella causa B. contro B., consid. 7).

Il Pretore, esaminato il testo della convenzione sotto il profilo dell'adeguatezza, è giunto alla conclusione che l'accordo litigioso poteva essere omologato (sentenza, pag. 3 verso il basso). Nell'appello il convenuto lamenta la sproporzione del contributo alimentare per la moglie, accusa la controparte di avere profittato del suo stato di prostrazione ■ se non di

inesperienza ■ e ribadisce di non aver mai inteso erogare una pensione vitalizia (pag. 12 seg.). Tale argomentazione, oltre a fondarsi su circostanze non sufficientemente comprovate (volontà di firmare un testo difforme da quello sottoscritto, manovre illecite del patrocinatore della moglie), manca di qualsiasi seria motivazione sull'entità della asserita sproporzione. Il Pretore ha soggiunto che una rendita di fr. 1500.■ da versare tredici volte l'anno non è esorbitante se si considera l'età della beneficiaria (47 anni) e il reddito da lei conseguito (in media fr. 2200.■ mensili contro i fr. 5500.■ mensili del marito) per rapporto a un fabbisogno personale di circa fr. 3000.■ mensili. Tale rendita non apparirebbe manifestamente eccessiva, secondo il Pretore, nemmeno in virtù dell'art. 152 CC (sentenza, pag. 3 in fondo). Invano si cercherebbe nell'appello una qualsiasi argomentazione idonea a dimostrare con un minimo di precisione perché il calcolo del Pretore sarebbe inattendibile e perché la rendita risulterebbe ■ oltre che generosa ■ tanto esagerata da ledere il sentimento di equità.

4. Da ultimo l'appellante torna sulla questione della colpa e critica il Pretore per aver tenuto conto solo dell'art. 152 CC, trascurando l'art. 151 cpv. 1 CC. Egli chiede che questa Camera ■ abbia, in limine, a verificare la correttezza del ragionamento che ha visto il Pretore scartare il concetto di rendita ex art. 151 cpv. 1 CC per optare a favore di una rendita d'indigenza ex art. 152 CC. Oltre a ciò, questa Camera dovrebbe ■ esaminare l'operato del Pretore ■ per quanto attiene alla nozione di coniuge innocente e all'eventuale limitazione della rendita nel tempo (pag. 14 e 15). L'appello è ai limiti dell'irricevibilità.

In primo luogo l'appellante disconosce ■ come si è già accennato (consid. 1 in fine) ■ che il diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi fra coniugi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 84 ad art. 151 CC con rin-vii). Incombeva quindi al convenuto spiegare nell'appello perché il contributo previsto nella convenzione litigiosa sarebbe ancorato all'art. 151 cpv. 1 CC e non ■ come ritiene il Pretore ■ all'art. 152 CC, rispettivamente perché il contributo andrebbe limitato nel tempo. In secondo luogo l'appellante neglige che il Pretore, di fronte a una convenzione sottoscritta da entrambi i coniugi, avrebbe potuto rifiutarne l'omologazione unicamente per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o incompletezza (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 516 seg.; Bühler/Spühler, op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC), salvo che il convenuto riuscisse a dimostrare l'inefficacia della convenzione per vizio della volontà. Quest'ultima prova essendo mancata, il Pretore poteva intervenire sulla rendita pattuita solo ove quest'ultima fosse risultata illecita, manifestamente inadeguata, fissata secondo modalità ambigue o lacunose.

Ora, l'appellante non dimostra nessuna delle ipotesi testé evocate. Opportunamente il Pretore ha specificato che la rendita stabilita deve ritenersi un contributo di indigenza a norma dell'art. 152 CC (la convenzione è silente al riguardo). Per il resto l'appellante non ha sostanziato né l'illiceità né la manifesta sproporzione del contributo. Egli sembra accennare bensì all'evenienza che la rendita sia una pensione fondata sull'art. 151 cpv. 1 CC, ma ciò non ha senso poiché se così fosse l'appellante stesso dovrebbe considerarsi responsabile della disunione (quando sulle rispettive colpe dei coniugi nulla emerge dall'istruttoria). Ne segue che anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

5. Nelle richieste di giudizio l'appellante rimette in discussione lo scioglimento del regime dei beni, mentre i motivi del ricorso non alludono al problema. La convenzione essendo

stata validamente omologata, non sussistono i presupposti per ridiscutere tale liquidazione.

6. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.